



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 201 del 17 SET. 2012

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Sic. Sez. Catania di Cerreti Carlo +3 c/Provincia Regionale di Messina e nei confronti degli Assessori Bisignano Michele +14. Ric. not. 23.07.2012. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere e a conferire il relativo incarico difensivo.

L'anno duemila DODICI il giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE

nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

| | | | |
|---------------|--------------------------|-------------|-----------|
| 1) Presidente | On. Avv. Giovanni Cesare | RICEVUTO | <u>SI</u> |
| 2) Assessore | Dott. Antonino | TERRANOVA | <u>SI</u> |
| 3) Assessore | Dott. Michele | BISIGNANO | <u>NO</u> |
| 4) Assessore | Dott. Renato | FICHERA | <u>SI</u> |
| 5) Assessore | Dott. Rosario | CATALFAMO | <u>SI</u> |
| 6) Assessore | Dott. Carmelo | TORRE | <u>SI</u> |
| 7) Assessore | Arch. Dario | LA FAUCI | <u>SI</u> |
| 8) Assessore | Dott. Daniele | BRUSCHETTA | <u>SI</u> |
| 9) Assessore | Sig. Santo | FOTI | <u>NO</u> |
| 10) Assessore | Prof. Giuseppe | DI BARTOLO | <u>SI</u> |
| 11) Assessore | Dott. Maria Rosaria | CUSUMANO | <u>NO</u> |
| 12) Assessore | Dott. Maria | PERRONE | <u>SI</u> |
| 13) Assessore | Dott. Giuseppe | CRISAFULLI | <u>NO</u> |
| 14) Assessore | Sig. Giuseppe | MARTELLI | <u>NO</u> |
| 15) Assessore | Dott. Bruno | CILENTO | <u>SI</u> |
| 16) Assessore | Dott. Rosario | VENTIMIGLIA | <u>NO</u> |

Assume la Presidenza

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale

Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA


APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente, On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto, stante l'urgenza di provvedere in merito, propone che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91

LA GIUNTA PROVINCIALE

Ad unanimità di voti, delibera dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.

Entra l'Assessore dott. Giuseppe Crisafulli. Presenti n° 11



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PREDISPOSTA DAL I U.D.
Affari generali e istituzionali, Politiche culturali e Azioni positive per la parità
U.O.C. Affari Legali

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Sic. Sez. Catania di Cerreti Carlo +3 c/Provincia Regionale di Messina e nei confronti degli Assessori Bisignano Michele +14. Ric. not. 23.07.2012. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere e a conferire il relativo incarico difensivo.

PREMESSO che, con ricorso notificato il 23.07.2012, i consiglieri provinciali, Cerreti Carlo, Lombardo Giuseppe, Previti Antonino e Gulotta Roberto hanno chiesto al T.A.R. Sicilia, sez. Catania di annullare, previa sospensione e/o decisione semplificata, la determinazione presidenziale n. 63 del 10.07.2012, nella parte in cui il Presidente ha nominato cinque nuovi assessori, elevando il numero complessivo dei componenti della Giunta Provinciale a 15 unità, anziché ridurlo a 9, con ciò, a dire dei ricorrenti, contravvenendo al disposto dell'art. 1 e seguenti L.R. 22/08 -che prevede che il numero degli assessori non deve essere superiore al 20% dei componenti il Consiglio Provinciale- che, a dire dei ricorrenti, sarebbe già entrato in vigore;

CONSIDERATO che il provvedimento su cui, secondo i ricorrenti, riposerebbe la fondatezza delle loro doglianze, dispone, all'art. 2 co. 1 e 2, che i comuni e le province adeguano i propri statuti alle previsioni di cui all'art. 1 co. 1 della medesima legge, entro il rinnovo delle cariche elettive, ma, in mancanza di tale adeguamento, il numero degli assessori è comunque determinato *in occasione del rinnovo delle cariche elettive*, nel numero massimo indicato dal medesimo art. 1 co.1, sembra che in questo Ente, in assenza, tuttora, di modificazione dello Statuto, in riferimento al numero degli assessori provinciali, sia ancora possibile, fintantoché, il Consiglio non provveda nel senso indicato dalla legge e, comunque, fino al rinnovo delle cariche elettive, la nomina di 15 assessori;

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra, che l'interpretazione dei ricorrenti, che ritengono l'immediata applicabilità in questo Ente dell'art. 1 della L.R. 22/08, si risolve indirettamente nella contestazione della investitura dei "nuovi" assessori provinciali", ma mira a colpire la potestà consiliare di modificare lo Statuto Provinciale, con conseguente sostanziale limitazione, non condividibile, dell'autonomia organizzativa dell'Ente;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a resistere nel giudizio sopraccitato e a conferire il relativo incarico difensivo a uno o più Legali di fiducia dell'Ente, cui riconoscere ogni e più ampia facoltà di legge;

CONSIDERATO che i componenti il Collegio di Difesa, in occasione della seduta del 3.8.2012, nel prospettare la tesi che la questione *de qua* investe un interesse organizzativo

fondamentale per l'Ente, hanno dichiarato, vista la particolarità della problematica, la propria disponibilità ad assumere gratuitamente la difesa della Provincia;

CONSIDERATO che, la dichiarazione del componente del Collegio di difesa va condivisa sia per quanto riguarda l'opportunità di difendere in giudizio l'autonomia statutaria del Consiglio, sia per quanto riguarda la gratuità della prestazione difensiva, in considerazione della sua particolare finalità nel caso in esame;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il D.L. n. 223/06 convertito con L. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE, conseguentemente, il Sig. Presidente a resistere nel giudizio proposto, innanzi al T.A.R. Sicilia, sez. Catania, con ricorso notificato il 23.07.2012, dai consiglieri provinciali, Cerreti Carlo, Lombardo Giuseppe, Previti Antonino e Gulotta Roberto, e a conferire ai Legali attualmente componenti il Collegio di Difesa dell'Ente, cui riconoscere ogni e più ampia facoltà di legge, il relativo incarico difensivo;

DARE ATTO che il conferimento del presente incarico non comporta impegno di spesa, per le motivazioni indicate nella parte narrativa del presente provvedimento;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° U.D. Affari Legali di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Allegati: RICORSO NOT. 23.7.2012
Scrittura privata del 27.7.2012.
Nota prot. n. 28968 del 24.8.2012
Nota prof. n. 3256/AL del 24.8.2012/28998 del 27.8.2012

Messina,

ES
Dott. *[Signature]*
PARISI

Il Funzionario
[Signature]

IL DIRIGENTE

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Messina, 14/9/2012

IL DIRIGENTE




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:



Messina, _____

IL RAGIONIERE GENERALE



Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Messina, _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo nel

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione ✓ _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 23 SET. 2012
per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio
Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie
elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della


Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 17 SET 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Anna Maria TRIPODO

19 SET. 2012



Procuratore

COPIA
PROVINCIA

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA SEZIONE STACCATA DI CATANIA

RICORSO

nell'interesse dei sig.ri: Cerreti Carlo Roberto nato il 15/11/75 c.f.
CRRCL75S15F158Y, Lombardo Giuseppe nato il 27/10/1970 c.f.
LMBGPP70R27H418Q, Previti Antonino nato il 13/1/1954 cf.
PRVNNN54A13F158B e Gulotta Roberto nato il 29/7/1965 c.f.
GLTRRT65L29E142O, tutti n.q. di Consiglieri della Provincia Regionale di
Messina, rappresentati e difesi, per procura a margine del presente atto dall'
Avv. Antonio Catalioto c.f. CTLNND60E081147G, Fax 0902939438 Pec acatalio-
to@pec.giuffre.it, ed elettivamente domiciliati in Catania, via G.
D'Annunzio, 39/a presso lo studio dell'Avv. G. Mingiardi

contro

la Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente p.t.


e nei confronti degli assessori

- 1) Dott. BISIGNANO Michele, nato a Furnari il 6.01.1948;
- 2) Dott. CATALFAMO Rosario, nato a Barcellona P.G. il 23.08.1951;
- 3) Aw. CUSUMANO Maria Rosaria, nata a Milazzo il 15.08.1962;
- 4) Prof. DI BARTOLO Giuseppe, nato a San Fratello il 16.07.1961;
- 5) Rag. FICHERA Renato, nato a S. Alesio Siculo il 4.02.1950;
- 6) Sig. MARTELLI Giuseppe, nato a Messina il 18.12.1969;
- 7) Dottessa PERRONE Maria, nata a Messina il 26.09.1967;
- 8) Dott. TERRANOVA Antonino, nato a San Fratello il 6.11.1946;
- 9) Dott. TORRE Carmelo, nato a Barcellona P.G. il 18.03.1953;
- 10) Aw. VENTIMIGLIA Rosario, nato a Messina il 16.09.1976
- 11) Dott. BRUSCHETTÀ Daniele, nato il 29.01.1957;
- 12) Dott. CRISAFULLI Giuseppe, nato a Milazzo il 1.02.1968;
- 13) Sig. FOTI Santo, nato a Taormina il 3.04.1960;
- 14) Dott. CILENTO Bruno, nato a Messina il 11.03.1973;
- 15) Arch. LA FAUCI Dario, nato a Saponara il 11.09.1954;

per l'annullamento previa sospensiva

della determina Presidenziale n. 63 adottata il 10 luglio 2012 nella parte in

3058/AL



RA 2060/2012
19.9.2012
Sec. 3a
PROCURA

Deleghiamo a rapprese-
ntarci e difenderci nel pre-
sente giudizio l'Av-
v. Antonio Catalioto, del f-
o di Messina cui atti
buiano ogni facoltà
legge comprese quelle
transigere e conciliare.
Con lui eleggiamo domici-
lio in Catania via C
D'Annunzio 39/A press
lo studio dell'Avv. C
Mingiardi.
Previamente informato e
art. 13 D. Lgs 196/2003
autorizziamo il predetto
procuratore ad utilizzare
dati personali e comunicar-
li a collaboratori e sostitut-
ti ed a diffonderli nei limit-
i pertinenti al presente inca-
ricamento.

Carlo Cerreti
Giuseppe Lombardo
Antonino Previti
Roberto Gulotta
Vere le firme

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
24/07/2012
Protocollo n°0026594/12

1 UD.
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
23 LUG 2012
1° DIPARTIMENTO - U.D.

cui il Presidente ha nominato 5 nuovi assessori elevando il numero complessivo della Giunta da 10 a 15 anziché ridurla a 9.

SI PREMETTE

Nel giugno 2008 si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi della Provincia regionale di Messina.

All'esito delle votazioni è stato eletto a Presidente l'On. Nanni Ricevuto il quale, in forza dell'art. 40 dello statuto, ha nominato 15 assessori, ovvero pari ad un massimo di 1/3 dei componenti il Consiglio Provinciale (nella specie 45 consiglieri).

Successivamente, a seguito di alterne vicende politico-amministrative, il Presidente ha revocato quattro assessori, sicché fino alla data di adozione della determina impugnata la Giunta Provinciale è stata composta da 11 assessori.

Le nuove nomine sono tuttavia illegittime per i motivi in diritto che si espongono.

SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Com'è noto in via di principio, i consiglieri comunali o provinciali, in quanto tali, non sarebbero legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive; sicché, un ricorso di singoli consiglieri (in particolare, contro l'Amministrazione di appartenenza) può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo anche atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere.

Inoltre, ha precisato la giurisprudenza "è anche riconosciuta la legittimazione a contestare la modifica della composizione dell'organo ed il relativo funzionamento, ma ciò sempre in relazione ad un interesse connesso alla sfera giuridica ovvero alla posizione che il componente dell'organo collegiale riveste all'interno dell'organo o dell'ente" (cfr. TAR Catania Sez. I, 11-04-2008, n. 636).

Ciò premesso, non v'è dubbio come nella specie i consiglieri provinciali abbiano uno specifico interesse personale ad impedire, con ogni mezzo consentito dall'ordinamento, che l'organo provinciale agisca, formalmente e sostanzialmente, in violazione di legge.

Sicché, ciascun consigliere ha un proprio interesse differenziato e attuale, a chiedere l'intervento delle autorità giurisdizionali, al fine di ripristinare la legalità nell'azione degli organi provinciali, inibendo così violazioni connesse e consequenziali, specie in casi come quello in esame, i cui atti attengono alla composizione del quorum di un organo e che quindi possono trasmettere il loro vizio genetico a tutta una serie di atti consequenziali, invero a quasi tutta l'attività deliberativa del Consiglio che si muove su proposte dei singoli assessori o della giunta.

Infatti, nel caso in esame si verte in una ipotesi di violazione delle regole di legittimità formale e sostanziale che si riflettono sul funzionamento dell'organo collegiale (quorum strutturale e funzionale).

Ne consegue che è ancor più evidente l'interesse personale dei ricorrenti al rispetto delle regole.

Peraltro, è utile rilevare come tale interesse sia strettamente connesso con quello alla conservazione dell'ufficio, atteso che una sistematica, grave e

persistente violazione di legge, può essere causa di scioglimento anche del consiglio provinciale.

Ciò, senza considerare che, con la pretesa alla legittimità dell'agire della Giunta Provinciale, il singolo consigliere pretende anche la tutela della propria immagine quale componente di un organo che agisce nel rispetto della legge.

Sotto altro profilo, si aggiunga, che il principio di sussidiarietà orizzontale, introdotto dall'art. 118 della Costituzione ha trovato nella giurisprudenza un'applicazione immediata e diretta riferita non solo ai servizi pubblici ma anche alla funzione pubblica, proprio attraverso un ampio riconoscimento della legittimazione attiva per la legalità dell'agire funzionale degli enti territoriali, soprattutto locali.

Tale principio impone di privilegiare, tra le esistenti opzioni interpretative, quelle più avanzate in tema di legittimazione ad agire che garantiscono la più ampia possibilità di sindacare in sede giurisdizionale l'esercizio della funzione amministrativa da parte degli enti pubblici istituzionali a ciò preposti (in terminis Tar Lecce n. 1847/05, Tar Liguria, n. 267/04). Ciò è tanto più necessario nella specie ove si abbia riguardo alla particolare circostanza che non esiste più neppure l'istituto del Difensore Civico, ciò perchè lo Statuto della Provincia Regionale di Messina è stato modificato con delibera n. 113 del 28 ottobre 2010, che ha cassato l'art. 25 denominato "Difensore Civico". A tutto ciò, infine, si aggiunga come sia prerogativa del Consiglio Provinciale compiere l'individuazione numerica degli assessori nel rispetto dell'indicazione massima fornita dalla normativa regionale che di seguito si esaminerà.

N DIRITTO

Violazione falsa ed erronea applicazione dell'art. 1 L.r. 22/08 e degli artt. 4 e 13 L.r. 6/11. Eccesso di potere sotto il profilo dell'arbitrarietà d omissione.

Per meglio comprendere la questione è utile ricostruire il quadro storico normativo di riferimento.

In merito alla composizione delle giunte comunali e provinciali con l'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 (che recepisce con modifiche l'art. 33 della L. 142/90) era stato previsto che fossero "composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della Provincia che le presiedono da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e, comunque, non superiore a sedici unità".

La previsione è stata recepita nell'art. 40 dello Statuto della Provincia Regionale di Messina approvato con delibera di Consiglio n. 83 del 12/7/01.

In funzione di tale assetto normativo, vigente all'epoca della nomina della giunta Provinciale avvenuta nel giugno 2008, è stato possibile nominare 15 assessori.

Successivamente, il legislatore con la L.r. n. 22 del 16 dicembre 2008 ha modificato la superiore previsione riducendo il numero degli assessori, ed infatti con l'art. 1, comma 1, ha previsto che:

La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di

riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4". Al successivo art. 2 ha, poi, sancito l'obbligo di adeguare gli statuti entro il rinnovo delle cariche elettive ed in mancanza il nuovo numero degli assessori sarebbe stato applicato in occasione del rinnovo delle stesse cariche elettive.

Poiché, nella specie, ancora oggi la Provincia di Messina non ha provveduto all'adeguamento, in forza del cit. art. 2 l'atto impugnato potrebbe apparire legittimo.

Senonchè il legislatore è ritornato sulla materia apportando con la L.r. . n. 6 del 5 aprile 2011 una profonda modifica all'assetto e composizione delle Giunte comunali e provinciali, e per ciò che ci riguarda con l'art. 4, comma 5, nel riconfermare la previsione di cui al cit. art. 1 L.r. 22/08., dopo le parole "che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento" ha aggiunto le seguenti parole "e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4". Contestualmente ha fissato l'entrata in vigore della nuova legge al 1° gennaio 2012.

Infatti, all'art. 13 è prescritto che "le disposizioni contenute nella presente legge producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 6, 10 e 12".

Poiché l'art. 4, che richiama appunto l'assetto numerico della Giunta, non è ricompreso tra le eccezioni specificatamente individuate negli artt. 6, 10 e 12, che entrano in vigore al rinnovo della legislatura, si desume che il Presidente della Giunta Provinciale fin dal gennaio 2012 avrebbe dovuto modificare l'assetto della Giunta riducendo il numero degli assessori fino ad un massimo di 9, ovvero pari al 20 per cento dell'organo elettivo consiliare.

Invece, inspiegabilmente con l'atto impugnato ha riportato la composizione della Giunta a 15 unità.

Non è chi non veda come siffatto operato sia palesemente illegittimo, illogico ed arbitrario.

Esso si pone in violazione non solo delle norme sopra richiamate, ma in netta controtendenza con la linea di rigore intrapresa dal Governo nazionale, da ultimo sostanziata nel D.L. 95 (art. 17) pubblicato lo scorso 6 luglio, con il quale addirittura si riduce il numero delle stesse province.

Ora, nella peculiarità del contesto storico dell'intero Paese, in una cornice europea e mondiale di grave crisi non solo economica ma di sistema, l'azione posta in essere dal Presidente della Provincia si connota come un grave atto di irresponsabilità politico-amministrativo che si pone in contrasto anche con il precetto costituzionale di cui all'art. 97.

Né, in tale contesto, potrebbe eccepirsi la vigenza ancora dello Statuto.

Infatti, una siffatta obiezione sarebbe priva di qualsivoglia valenza giuridica, sia perchè si porrebbe in contrasto con la specifica previsione di cui al cit. art. 13 L.r. 6/11, sia perchè la legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

Invero, la ratio finalistica della nuova normativa (soprattutto considerati i nuovi e diversi evidenziati parametri di riferimento), impone una verifica in sede locale dell'individuazione del numero ottimale dei componenti della giunta (verifica

limitata solo nel limite massimo fissato dalla legge), con la conseguenza che certamente non può ritenersi vigente la disposizione statutaria prevista precedentemente e che, in attesa di una nuova valida disposizione statutaria, l'organo deputato (nella specie Presidente) possa legittimamente procedere ad un'autonoma opzione nel rispetto però dei limiti previsti dalla legge (non superiore al 20 per cento dei consiglieri), individuando in tale numero il riferimento potenzialmente ideale in assenza (ed in attesa) di specifica diversa disposizione statutaria (in terminis C.S. 9315/03).

Alla luce di quanto esposto, l'atto impugnato deve, pertanto, ritenersi illegittimo.

Richiesta di decisione semplificata o, in subordine, di provvedimento

cautelare

Stante la manifesta ammissibilità e fondatezza del ricorso sussistono, nella specie, le condizioni per definire il presente giudizio con decisione semplificata di cui agli artt. 60 e 74 del D.Lgs 104/10 assunta nella stessa camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare.

In ogni caso, sussistono le condizioni per la concessione di un provvedimento cautelare, utile ad assicurare interinalmente ai ricorrenti gli effetti della decisione sul ricorso.

Invero, lo stesso si appalesa *ictu oculi* ricevibile, ammissibile e fondato, mentre l'illegittimo protrarsi dell'efficacia dell'atto censurato continuerebbe a causare un danno grave e irreparabile sia nei termini sopra specificati che in termini economici per l'Ente e d'immagine. Sotto quest'ultimo aspetto, purtroppo, la notizia in modo poco lusinghiero, è stata riportata e diffusa a livello nazionale.

A riguardo tutti i gli autorevoli commentatori dei maggiori quotidiani nazionali e siti internet hanno evidenziato come la Giunta della Provincia regionale di Messina sia in assoluto la più numerosa a livello nazionale, addirittura superiore a quella di Milano composta da 12, Bologna 8, Roma 12, Torino 11, Firenze 12, Verona 12, Napoli 12, Genova 11, Catanzaro 10, Bari 12, Reggio Calabria 7, Cagliari 8, Palermo 10 e Catania 9.

A tutto ciò si aggiunga che il provvedimento cautelare eviterebbe che l'organo deliberi ed operi in modo irregolare per la presenza di 6 componenti in più rispetto al quorum massimo previsto dalla legge.

P.Q.M.

si chiede che Codesto Ecc.mo. T.A.R., voglia nel merito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa sospensione, e/o decisione semplificata ex artt. 60 e 74 D.Lgs 104/10, annullare il provvedimento impugnato nella parte in cui il Presidente ha nominato 5 nuovi assessori elevando il numero complessivo della Giunta da 10 a 15 anziché ridurlo a 9,

Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Il contributo unificato è di € 600,00.

Messina 17/7/12

Ayv. Antonio Catalioto

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Messina, ho notificato il su esteso atto :

Alla Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente p.t. domiciliato per la carica presso la sede provinciale in Messina Corso Cavour, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

ny
Giulio
23/7/12

UFFICIALE GIUDIZIARIO
UFFICIO NOTIFICHE
MESSINA